

**I PERCORSI DI RECUPERO PER UOMINI AUTORI DI VIOLENZA
EX ART. 165 CO. 5 CP: GERMOGLI DI PENA AGITA***

di Emanuele Corn
(*Assegnista di ricerca in Diritto penale,
Università degli Studi di Pavia;
Professore Associato di Diritto penale,
Universidad de Antofagasta, Cile*)

La l. 69/2019 ha vincolato la concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena, in caso di condanna per una serie di reati riconducibili alla violenza di genere, alla positiva frequenza di appositi percorsi di recupero da parte degli uomini che ne sono autori. Il contributo presenta la disciplina di dettaglio ed avanza alcuni interrogativi circa l'inquadramento sistematico che dovrebbe essere assegnato a tale forma di espiazione della sanzione. La vocazione rieducativa di tali attività è esplicita ed essa già oggi impatta sulla vita di migliaia di persone. L'Autore avanza un richiamo alla dottrina perché proponga ulteriori studi.

Law 69/2019 has made the granting of probation conditional upon the successful completion of specific rehabilitation programmes by men convicted of a series of offences related to gender-based violence. This article presents the detailed regulations and raises some questions about the systematic framework that should be assigned to this form of punishment. The re-educational purpose of these activities is explicit and already has an impact on the lives of thousands of people. The author calls on legal doctrine to propose further studies.

Sospensione condizionale della pena; Percorsi di recupero per uomini autori di violenza; Rieducazione

Probation; Rehabilitation programmes for male perpetrators of violence; Re-education

Sommario: 1. Premessa metodologica. – 2. L'art. 165 co. 5 Cp. come porta d'ingresso dei percorsi di recupero per uomini autori di violenza nel sistema penale. – 3. Le fonti secondarie: dall'Intesa tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano al Decreto interministeriale. – 4. Le esperienze estere più significative e quelle italiane. – 5. È pena? È rieducazione? *Is anything working?* – 6. Conclusioni.

1. I pochi contributi sinora apparsi sul tema in oggetto hanno per lo più un approccio esperienziale, teso alla diffusione di buone prassi¹.

L'opzione di metodo assunta qui, invece, nella prima parte sarà strettamente normativo-penalistica prendendo spunto dall'istituto della sospensione condizionale della pena e della sua secolare storia², per poi combinare la prospettiva politico criminale propria delle normative adottate tra 2022 e 2025 con delle riflessioni circa il conseguente collocamento sistematico da riconoscere ai percorsi di recupero³.

2. Troppo spesso utilizzata, a corrente alternata, come filtro per contenere l'accesso al carcere o per disincentivare ricorsi in appello, la sospensione condizionale della pena ha cambiato pelle talmente tante volte, da rendere difficile l'individuazione di una autonoma struttura concettuale a prescindere dagli scopi di politica penale di volta perseguiti dalle differenti modifiche.

Da alcuni anni a questa parte si può ritenere, tuttavia, che si vada imponendo una tendenza alla valorizzazione delle condizioni necessarie per la sua concessione, arricchendo via via il dispositivo dell'art. 165 Cp. All'interno di questo filone si collocano senz'altro le modifiche apportate dalla l. 19.7.2019 n. 69, mediaticamente nota come "codice rosso"⁴ e dalla l. 24.11.2023 n. 168 nota alle cronache con la ancora più infelice etichetta di "codice rosso rinforzato".

* Questo contributo costituisce una versione aggiornata e arricchita di note dell'intervento tenuto in occasione del Convegno nazionale AIPDP – DiPLaP "La rieducazione tra pena e riparazione. Nel 50° anniversario della legge sull'ordinamento penitenziario" – Pisa, 6 giugno 2025 / Le relazioni presentate sono state selezionate tramite una *call for abstracts* anonima.

¹ Su riviste scientifiche: F. Ranghetti, S. Miragoli, P.G. Giulini, et alii, *Early Network-based Action Against Violent Behaviours to Leverage victim Empowerment: Results from an action-research plan*, in *Ricerche di psicologia* 2024, 3, 7-30. Per quanto concerne l'attività sui territori: A. Bardelli, R. Di Gioia, *I Centri per uomini autori di violenza: pratiche, collaborazioni e reti sui territori della Toscana*, Firenze 2025; R. Cogno, et alii, *I Centri per uomini autori di violenza contro le donne (CUAV) in Piemonte. Mappatura delle realtà attive e analisi delle schede raccolte nel corso del 2023*, Torino 2024.

² Pur dovendo contenere al massimo i riferimenti bibliografici, risulta imprescindibile la citazione di: F. Palazzo, R. Bartoli, *Certezza o flessibilità della pena? Verso la riforma della sospensione condizionale*, Torino 2007; più di recente: E. Dolcini, A. Della Bella (a cura di), *Le misure sospensivo-probatorie. Itinerari verso una riforma*, Milano 2020.

³ Ancorché non aggiornata alle ultime novità, per collocare gli spunti qui proposti nella sistematica complessiva delle pene, ci sia consentito richiamare l'opera (e la bibliografia ivi citata): E. Corn, *Victimam non laedere. Verso nuove pene per i reati commessi in contesto di relazioni strette tra autore e vittima*, Napoli 2023, 160-173.

⁴ Ne presenta i contenuti, in questa rivista: C. Peloso, *Il "codice rosso": risvolti processuali e sostanziali di un'emorragia culturale e sociale attuale*, in www.la legislazione penale.eu, 21.7.2020.

In precedenza, la sospensione condizionale della pena si mostrava il più delle volte come istituto privo di un qualsiasi contenuto afflittivo, che si risolveva in una semplice minaccia di pena, comunque assai poco credibile date le lacune nei registri di eventuali precedenti concessioni.

L'art. 165 Cp è oggi un testo articolato diretto a vincolare la discrezionalità del giudice nella concessione del beneficio. Quattro commi, in particolare, escludono esplicitamente altrettanti raggruppamenti di reati dalla possibilità di sentenziare sospensione condizionale della pena senza obblighi per il condannato, l'ultimo dei quali è stato recentemente aggiunto dal d.l. 11.4.2025, n. 48.

Il comma oggetto di analisi in questo contributo è il quinto.

Senza escludere che al reo siano imposti alcuni obblighi tra quelli indicati nel co. 1, il rinnovato co. 5 dell'art. 165 Cp prevede oggi che, nei casi di condanna per un'ampia gamma di reati afferenti alla sfera relazionale e della violenza contro le donne, la sospensione sia «sempre subordinata alla partecipazione, con cadenza almeno bisettimanale, e al superamento con esito favorevole di specifici percorsi di recupero presso enti o associazioni che si occupano di prevenzione, assistenza psicologica e recupero di soggetti condannati per i medesimi reati».

L'istituzione di tali percorsi corrispondeva a una esplicita richiesta della Convenzione di Istanbul (art. 16), ratificata nel 2013⁵, che si limitava però a stimolarne la promozione, senza entrare nel dettaglio specificando modalità organizzative e/o di invio di soggetti autori o presunti tali da parte dell'autorità giudiziaria.

Chiara però ne era già allora la finalità primaria, ovvero, la prevenzione della recidiva (vuoi con la medesima vittima vuoi con altre) in un contesto in cui la rieducazione certo era perseguita ma subordinata alle necessità di protezione e non rivittimizzazione segnalate dai Centri AntiViolenza.

L'attenzione all'autore di violenza nel panorama internazionale, d'altra parte, rimonta almeno agli anni Settanta esprimendosi a volte in forma ancillare, altra antagonista o ancora complementare ai gruppi femministi più attivi in quel periodo⁶. L'esperienza che ha dato vita alle realtà oggetto di questo approfondimento si è tendenzialmente posta in modo complementare al femminismo, focalizzandosi sulla

⁵ Il primo vero documento in cui si parla dei programmi per autori è la Raccomandazione contro la violenza sulle donne (Raccomandazione Rec (2002) 5) del Consiglio d'Europa.

⁶ Sia concesso il rinvio a: E. Corn, L. Malgesini, I. Pezzotta, *Era una brava persona. Sguardi sulla violenza maschile contro le donne*, Trento 2024, 65-79.

riduzione della recidiva, attraverso il riconoscimento della matrice culturale del fenomeno e abbandonano l'idea di un profilo patologico dell'uomo violento⁷.

Nonostante la rapida evoluzione di questo settore, si dovette attendere il 1995 perché la Conferenza Mondiale delle Donne di Pechino, esplicitasse la necessità di questo tipo di servizio, come strumento di contenimento della recidiva.

Nell'ordinamento italiano una prima menzione dei percorsi per gli autori risale al 2013 in virtù di una riforma dell'art. 282-quater Cpp, ma solo grazie alla modifica dell'art. 165 Cp nel 2019 la frequenza di utilizzo diventa significativa, poiché da allora se l'indagato/imputato non si attiva materialmente per accedervi si apriranno per lui le porte del carcere.

Quando hanno iniziato ad essere proposti, una quindicina di anni orsono, a Firenze, Genova, Torino, Milano, Trento questi percorsi altro non erano che corsi formativi, che in quanto tali potevano essere organizzati e offerti da chiunque e per chiunque, con contenuti e modalità estremamente diversificate. Il legislatore, pertanto, non li ha creati *ex novo* ma, poiché dal 2019 ha condizionato alla loro frequenza l'accesso ai benefici della sospensione condizionale, si è fatta più pressante la necessità di regolamentarne requisiti e caratteristiche, in modo che la sospensione stessa avvenga solo se i percorsi sono svolti nel rispetto di determinati standard di qualità.

La novità legislativa è rilevante perché ha trasformato radicalmente quantità e qualità dell'utenza, che prima della l. 69/2019 era decisamente meno numerosa e accedeva ai percorsi senza che l'autorità giudiziaria o le forze dell'ordine fossero già intervenute nella vicenda interpersonale che li riguardava. In precedenza, il ruolo di protagonista nella dinamica di stimolo era assunto dai servizi sociali che, laddove non avessero osservato un cambiamento significativo nei comportamenti dell'uomo, avrebbero potuto e dovuto limitare o escludere i suoi contatti con la prole minorenni.

Per parte loro le scarse indicazioni contenute nel co. 5 dell'art. 165 Cp non sono mai state sufficienti a definire compiutamente requisiti dei soggetti eroganti e caratteristiche delle attività.

⁷ Oddone riferisce che il primo programma di intervento rivolto agli autori di maltrattamento, *Emerge*, fu realizzato a Boston nel 1977 (C. Oddone, *Uomini normali. Maschilità e violenza nell'intimità*, Torino 2020, 65). Impatto e risonanza ebbe, successivamente anche il celebre programma Duluth *Domestic Abuse Intervention Project* (DAIP) avviato nel 1981. A livello europeo, il primo passo fu mosso dal programma *Alternatives to Violence* in Norvegia (1987) che si basava su un approccio psicoterapeutico (anche se non trascurava gli aspetti socio-culturali della violenza (G. Creazzo, L. Bianchi L. (a cura di), *Uomini che maltrattano le donne: che fare?*, Roma 2009).

3. Durante un primo, non breve, periodo come fonte suppletiva sono intervenute delle Linee guida approvate da varie Procure, in accordo, vuoi con le Prefetture, vuoi con i Consigli dell'ordine vuoi con le realtà eroganti, fossero esse articolazioni della pubblica amministrazione (solitamente servizi dedicati da aziende socio-sanitarie locali), enti religiosi o associazioni laiche⁸.

I primi riferimenti legislativi furono inseriti dopo due anni nei commi da 661 a 669 dell'art. 1 l. 30.12.2021 n. 234.

Tuttavia, per trovare una definizione precisa dei percorsi si deve gioco forza ricorrere a una fonte secondaria come l'Intesa della Conferenza permanente Stato Regioni 14.9.2022 n. 184. Essa è a tutt'oggi norma imprescindibile poiché il Decreto interministeriale (giustizia e pari opportunità) del 22.1.2025 contenente la "Disciplina dei criteri e delle modalità per il riconoscimento e l'accreditamento delle realtà abilitate" vi fa ampio riferimento sia per quanto riguarda la definizione degli obiettivi sia per quanto concerne le prestazioni minime garantite.

Così, in base all'art. 1 dell'Intesa: «I Centri per Uomini autori o potenziali autori di violenza di genere, d'ora in poi definiti CUAV, sono strutture il cui personale attua i programmi rivolti agli autori di atti di violenza domestica e sessuale e di genere, per incoraggiarli a adottare comportamenti non violenti nelle relazioni interpersonali, al fine di modificare i modelli comportamentali violenti e a prevenire la recidiva. Tali programmi possono essere realizzati sia all'interno sia all'esterno delle mura penitenziarie».

Nel co. 6 vengono elencati gli obiettivi principali: a) l'assunzione della responsabilità morale della violenza agita, attraverso la revisione critica dei propri atteggiamenti (quali negazione, minimizzazione, colpevolizzazione della vittima, uso degli stereotipi di genere); b) la consapevolezza degli effetti dannosi della violenza agita; c) l'ampliamento del repertorio di capacità relazionali costruttive e cooperative; d) la promozione di una riflessione critica sulla identità maschile e sull'idea di virilità e le sue interconnessioni con la violenza di genere.

I CUAV secondo quanto disposto dall'art. 1, co. 663, della citata l. 234/2021 possono essere gestiti da: a) Enti pubblici e locali, in forma singola o associata; b) Enti del

⁸ A titolo di esempio si prendano le indicazioni operative emanate nel [marzo 2021](#) e aggiornate [luglio 2021](#) dalla Procura della Repubblica e dal Tribunale di Bologna, unitamente alla Sezione GIP-GUP per l'attuazione nell'ambito territoriale di propria competenza del disposto dell'art. 165 c. V c.p.. Un altro interessante documento, decisamente influente in quella fase, fu il [Protocollo di intesa](#) per la realizzazione di specifici percorsi di recupero per soggetti condannati per delitti contro la persona, firmato a Milano il 21 luglio 2021 da: Tribunale ordinario di Milano, l'Agenzia per la Tutela della Salute della città metropolitana di Milano e il CIPM.

servizio sanitario; c) Enti ed organismi del Terzo settore che abbiano maturato comprovate esperienze e competenze [...] per un periodo di almeno tre anni consecutivi. La maggior parte dei Centri appartiene alla terza tipologia.

Ciò che richiede l'Intesa, oggi, per raggiungere fini importanti come quelli sin qui descritti non è molto: un'apertura anche di due soli giorni alla settimana, per un minimo di dodici ore settimanali.

Al fine di garantire la sicurezza delle vittime, si esclude in ogni caso l'applicazione di qualsiasi tecnica di mediazione tra l'autore di violenza e la vittima.

L'équipe di un CUAV, nel suo disegno più ridotto, può essere costituita anche soltanto da tre operatori/operatrici, che abbiano un percorso di formazione riconosciuta di almeno 120 ore, che a nostro modesto avviso non sono molte, data la gravosità dei compiti. L'équipe deve essere formata tanto da uomini come da donne e deve comprendere almeno un/a professionista con la qualifica di psicoterapeuta o psicologo/a con una formazione specifica nel campo della violenza di genere.

I CUAV a tutt'oggi seguono modelli e orientamenti diversi, spesso dipendenti dalla tipologia di approccio psicologico, filosofico-religioso o socioculturale al quale si ispirano le realtà che in un determinato contesto geografico ne hanno promosso la creazione.

In particolare, le diversità riguardano⁹:

- a) l'approccio proposto (Culturale/Gender-based oppure Psico/Socio-educativo oppure Psicoterapeutico oppure Criminologico oppure *Counseling* oppure altro ancora, includendo varie combinazioni di questi diversi approcci)¹⁰;
- b) la tipologia degli incontri (individuali, di gruppo, entrambi e con diverse dimensioni del gruppo stesso);
- c) la durata del percorso, la durata dei singoli incontri e la loro frequenza;

⁹ Una sorta di sintetico report nazionale è stato realizzato nell'ambito del progetto "ViVa" [Valutazione e Analisi degli interventi di prevenzione e contrasto alla violenza contro le donne](#) (coord. P. Demurtas, A. Taddei), frutto di un accordo di collaborazione tra IRPPS-CNR e Dipartimento per le Pari Opportunità della P.C.m., che nel maggio 2024 ha reso pubblici alcuni dati raccolti nel 2022 riconducibili a una seconda indagine nazionale.

Le informazioni qui fornite, invece, sono attinte da alcune tre le più aggiornate e approfondite relazioni regionali, specialmente la toscana e la piemontese indicate in nt. 1. Nell'Italia Centro-Meridionale i CUAV sono piuttosto diffusi sulla dorsale adriatica, ma al momento ancora assenti su quella tirrenica, eccezion fatta per Roma, Napoli, Salerno e Catanzaro. In Sicilia e Sardegna sono presenti solo nelle città principali. I dati della popolosa Lombardia sono condizionati dal fatto di essere la regione che non solo coinvolge di più nei percorsi delle persone detenute, ma opera in questa direzione in modo così sostenuto da porsi "fuori-scala" rispetto alle altre (su 973 detenuti trattati nel 2022, 244 erano in Lombardia), mentre il *focus* sul quale si concentra questo contributo è dei percorsi per uomini come alternativa al carcere.

¹⁰ Gli approcci sono indicati sotto queste etichette dal progetto "ViVa" citato nella nota precedente (15).

d) gli strumenti (dalla didattica frontale, agli studi di caso, al roll playing, al forum cinematografico, fino alla didattica a distanza).

Finché i Centri operavano con persone che vi si rivolgevano spontaneamente o che accoglievano suggerimenti dei servizi sociali, questa grande diversità negli interventi realizzati costituiva un indubbio elemento di arricchimento e sperimentazione. Oggi però, proprio perché gli accessi avvengono nella maggior parte dei casi a seguito di un provvedimento del giudice e giuridiche ne sono le conseguenze, la diversità nel trattamento scelto dall'ente pone degli interrogativi importanti, sui quali ci soffermeremo dopo un brevissimo cenno alle esperienze estere.

4. A un'osservazione comparata corrisponde la constatazione che tanto in Europa come nelle Americhe il livello di sviluppo e radicamento territoriale di queste attività è decisamente inferiore a quello assunto dai servizi di supporto alle vittime.

Le risorse economiche e le energie intellettuali dedicate allo studio per una loro efficace implementazione sono ovunque limitate e solo in Norvegia probabilmente si può affermare che istituzioni di livello nazionale finora abbiano effettivamente sviluppato un modello¹¹.

Decisamente più numerose sono le esperienze su base regionale o locale, specie in Spagna, in Cile e nel mondo anglosassone, mentre non si contano ormai le esperienze minori e sperimentali che sempre più frequentemente vengono all'attenzione anche mediatica, ma che non hanno ancora dimostrato di proseguire nel tempo quando vengono meno i finanziamenti iniziali.

Con la sola eccezione della Norvegia, gli Stati nostri vicini non hanno però ancora dimostrato di volersi fare realmente carico di questa funzione, lasciando che siano le amministrazioni locali nella gestione delle rispettive politiche sociali a coordinarsi con gli enti di privato sociale presenti (a volte sì, più spesso no e comunque sempre diversi) nel rispettivo contesto geografico. Esperienze interessanti sono attive in Spagna, Belgio¹² e Cile.

¹¹ Commissione parlamentare di inchiesta sul femminicidio, nonché su ogni forma di violenza di genere – XVIII Legislatura, [Relazione su "Contrasto alla violenza di genere: Una prospettiva comparata"](#), 2021, 32-41.

¹² Rilevanti i passi avanti realizzati in questo Paese dopo l'introduzione il 13.7.2023 della *Loi sur la prévention et la lutte contre les féminicides, les homicides fondés sur le genre et les violences* che ha offerto una definizione legale molto articolata di "femminicidio" proponendo miglioramenti all'azione statale di contrasto al fenomeno senza tuttavia ricorrere all'introduzione di una fattispecie penale *ad hoc*. Eloquente l'approccio preventivo di diversi siti istituzionali creati per promuovere attività di sostegno: "En tant qu'auteur de violences conjugales, que puis-je faire pour sortir de cette situation?" è la frase che apre (29.10.2025) il [sito](#) con informazioni per le regioni francofone.

Si tratta perciò di un settore oggi decisamente inferiore per dimensione e capacità di impatto rispetto all'immagine che se ne ha dall'esterno, ma fortunatamente in crescita più o meno rapida pressoché ovunque¹³.

In Italia, nel 2022, sono stati presi in carico 4174 uomini, dei quali 2802 sono nuovi accessi. L'aumento rispetto ai 1214 del 2017 è considerevole: + 243%. In cinque anni i CUAV sono passati da 54 a 94 e i punti di accesso per gli utenti sono praticamente raddoppiati passando da 69 a 141.

La Rete Relive, che raccoglie un ampio ventaglio di realtà (ad oggi circa 40), aveva adottato proprie linee guida sugli standard minimi di operatività dei percorsi, a partire dalle indicazioni del Consiglio d'Europa, e dagli standard promossi dalla rete europea WWP cui afferisce.

Tali regole hanno svolto un ruolo di riferimento per anni, ma sono state superate dal citato Decreto interministeriale 22.1.2025, che imporrà scelte radicali anche a realtà associative ormai consolidate in alcuni territori. In termini più espliciti: molte di esse non sono oggi conformi ai requisiti richiesti dal Ministero specie per quanto concerne le finalità espresse nei rispettivi statuti e debbono scegliere se modificarli o scomparire una volta che la procedura di accreditamento nazionale dei CUAV entrerà definitivamente in vigore (forse) dopo l'avviso dell'ennesimo rinvio del 4 giugno 2025.

5. Siamo di fronte a delle pene?

Dal punto di vista normativo certamente no e non perché manchi la denominazione di "alternativa" o "sostitutiva".

Al contrario, sia quando i percorsi sono collegati alla sospensione condizionale ex art. 165 co. 5 Cp, sia quando la connessione è con la custodia cautelare ex art. 282-quater Cpp, siamo di fronte all'esatto contrario ovvero a una attività svolta per evitare quella che tecnicamente è la pena: il carcere.

I primi dati empirici raccolti¹⁴ e la nostra personale esperienza di contatto con gli operatori del settore offrono spunto però per discutere della correttezza fattuale di una risposta così lapidaria.

¹³ Cfr. Commissione parlamentare di inchiesta sul femminicidio, nonché su ogni forma di violenza di genere – XVIII Legislatura, [Relazione sui percorsi trattamentali per uomini autori di violenza nelle relazioni affettive e di genere](#), 2022.

¹⁴ Né il Ministero della giustizia né quello delle pari opportunità hanno proposto degli standard nazionali alle regioni per la raccolta dei dati. Pertanto, gli aspetti indagati, con maggiore o minore profondità, dalle indagini statistiche che queste ultime hanno predisposto sono diversi (e nuovamente qui si farà riferimento a Toscana e Piemonte).

Una percentuale non trascurabile di uomini (superiore al 10%) non accede al servizio e ciò accade solo in parte per il diniego imposto dai Centri stessi, vuoi perché i candidati non sono in grado di risolvere previamente problematiche di dipendenza da sostanze oppure per via di un'insufficiente padronanza della lingua italiana. Ben più frequenti sono, infatti, i casi in cui non si accede per scelta o per assenza di motivazione: si tratta di uomini nei quali la negazione dell'agito violento¹⁵ è così radicata ed esplicita da essere ritenuta dagli operatori ostativa perché potenzialmente fuorviante per gli altri partecipanti ai gruppi.

Questi uomini vanno incontro a una pena detentiva ritenendola – dopo uno o più colloqui con i CUAU e dopo colloqui con il proprio legale – una alternativa preferibile alla frequenza del percorso.

A costoro vanno aggiunti i molti che, pur iniziando il percorso, manifestano inizialmente di frequentarlo pur considerandolo afflittivo e invasivo della propria sfera personale, rompendo l'immagine stereotipata dei percorsi come “sconto di pena”. Essi manifestano in una prima fase atteggiamenti di vittimismo, resistenza e non nascondono di pensare di intraprenderli strumentalmente.

Nel 2022 furono 336 gli uomini che interruppero il trattamento senza previo accordo con l'équipe, mentre furono 156 quelli che, in ragione di specifiche esigenze, concordarono con gli operatori il termine anticipato.

Se non si può certo negare che, rispetto alla pena detentiva, l'afflittività oggettiva di questo strumento sia minore, altrettanto certo è che – se realizzati con criterio – questi percorsi impongono un obbligo di *facere* affatto particolare. I frequentanti sono stimolati a fare ciò che meno vorrebbero e che – per le sue caratteristiche intrinseche – il processo non solo gli ha permesso di evitare, ma gli ha persino (giustamente) garantito di non dover fare, vale a dire parlare con altri (e con sé stessi) di quanto accaduto, svolgendo quella preziosa attività di riflessione e consapevolezza che in carcere avviene con estrema difficoltà.

Sempre riguardo all'afflittività, si deve inoltre considerare che, quando collegati al beneficio della sospensione condizionale, in base alla l. 69/2019 i percorsi devono essere pagati (almeno in parte) dall'utente e le somme di denaro richieste generalmente non sono per nulla irrisorie, bensì nell'ordine di alcune migliaia di euro.

¹⁵ Da non confondersi minimamente con l'ammissione di una responsabilità penale, ancorché velata e indiretta, circa il reato specificamente contestato in giudizio. La consapevolezza che viene richiesta, in fase di avvio del percorso, è quella di essere umanamente (quantomeno co-)responsabile della sofferenza e del malessere generale di un'altra persona, incrinando il quadro interiore di totale etero-responsabilizzazione.

Tale scelta legislativa è senz'altro discutibile (e indirettamente contestata anche dalla Convenzione di Istanbul), ma se è penalmente afflittiva una multa, allora lo sono potenzialmente anche questi percorsi.

Potrebbe diventare in futuro una pena vera e propria? La domanda è provocatoria, ma alla luce di queste considerazioni la risposta forse ora è meno scontata di quanto poteva inizialmente apparire.

Siamo di fronte a un trattamento rieducativo?

Sulla base delle norme citate, nessuna delle conseguenze legali di una condanna aspira *ab origine* ad essere rieducativa tanto quanto questi percorsi.

Durante gli incontri individuali e di gruppo, operatrici e operatori preparati sanno mettere i partecipanti nelle condizioni di discutere dei loro agiti. Non sempre e non immediatamente del preciso agito oggetto del processo, ma in un numero sempre maggioritario di casi i partecipanti discutono di ciò che hanno fatto e vengono messi nelle condizioni quantomeno di mettere in discussione il ricorso alla violenza, per arrivare a capire cosa internamente li ha spinti verso quelle azioni e come fare a non ripeterle.

È evidente, tuttavia, la asimmetria tra le altissime aspirazioni e i minimi mezzi attraverso i quali si pretenderebbe di raggiungerle.

Più ancora, rispetto a quanto accaduto con i servizi di supporto per le vittime, è evidente come lo Stato abbia investito legislativamente di una funzione prettamente pubblica degli enti afferenti al privato sociale.

La scelta del Legislatore del 2019 ha reso estremamente più complesso il lavoro di questi enti, aumentando l'utenza numericamente e differenziandola qualitativamente, poiché è ben diverso dialogare con persone che accedono volontariamente a un servizio piuttosto che con persone obbligate.

La questione della responsabilità dei Centri per le condotte violente agite dagli utenti al termine del programma fra non molto si porrà davanti a un giudice – è solo questione di tempo – ed essa probabilmente assumerà anche le vesti della responsabilità penale del singolo operatore delegato alla gestione di un caso.

A tal proposito riteniamo che obiettivi come quelli descritti debbano essere assunti direttamente da istituzioni statali similmente a ciò che avviene tanto in Norvegia quanto in Cile, se necessario assorbendo il personale dei Centri esistenti.

È impensabile, trascorsi sei anni dall'entrata in vigore della l. 69/2019, che – con buona pace del principio di uguaglianza – vastissime aree del Paese non siano ancora

coperte da questo servizio garantendo uniformità di accesso e che perciò: a) soggetti che al termine del giudizio si vedono sospendere la pena detentiva debbano scegliere se trasferirsi per frequentare un percorso oppure andare in carcere; b) le donne che entrano o entreranno in contatto con questi uomini debbano rinunciare ai benefici indiretti del percorso sulle loro vite, solo perché nel loro territorio non c'è sufficiente sensibilità e lo Stato non interviene direttamente.

Ma i percorsi funzionano, oppure no?

La valutazione dell'efficacia degli interventi è argomento di dibattito scientifico e politico da decenni con risultati contrastanti¹⁶, ma prima di esigere una percentuale piuttosto che un'altra per giungere rapidamente a giudicare questi strumenti è indispensabile interrogarsi sulle contraddizioni nascoste nella domanda stessa, vale a dire confrontarsi con le aspettative di ciascuno rispetto ai risultati attesi.

Se vogliamo sapere quanti uomini commetteranno violenza penalmente rilevante nei vent'anni successivi al completamento (oggi) del percorso, per avere una risposta certa dovremo attendere il 2045. Dobbiamo pertanto separare con cura la ricerca sociale e criminologica di base, che impostata oggi ci darà risposte nei prossimi decenni, dalla ricerca indispensabile alla predisposizione di politiche penali da adottare oggi, sulla base dei dati attualmente disponibili.

L'Intesa, all'art. 7 co. 3 prevede che i CUAV realizzino attività di *follow up* dei programmi, anche con lo scopo specifico di prevenire la recidiva.

Alla scheda di raccolta dati distribuita a livello nazionale hanno fornito risposte utilizzabili soltanto 7 CUAV, un numero talmente basso da rendere irrilevante il fatto che i risultati emersi fossero particolarmente incoraggianti.

D'altra parte, finché a livello nazionale il Ministero non fornirà direttrici univoche circa la metodologia di misurazione da utilizzare, non deve sorprendere che i CUAV si muovano in ordine sparso o che decidano di non investire sul monitoraggio dei risultati risorse che potrebbero dedicare all'accoglienza di altri uomini.

Se ciò che si cerca sono numeri, il dato incoraggiante è che comunque nei prossimi anni alcuni dati saranno finalmente disponibili, vuoi perché a livello internazionale si stanno affinando e diffondendo degli strumenti specifici per questo tipo di analisi (p.e. *Impact Outcome Monitoring Toolkit*) vuoi perché all'interno dei principali Tavoli

¹⁶ C.I. Eckhardt et al, *The Effectiveness of Intervention Programs for Perpetrators and Victims of Intimate Partner Violence*, in *Partner Abuse*, 4, 2, 2013; contra: E.W. Gondolf, *The weak evidence for batterer program alternatives*, in *Aggression and Violent Behavior*, 16, 2011, 347-35.

regionali di coordinamento (in assenza di un tavolo nazionale) gli stessi CUAV ne avvertono il bisogno come strumento di legittimazione del proprio operato.

Nel frattempo, non ci resta che basarci sulle informazioni riferiteci dagli operatori che, pur non essendo uno strumento statistico, offrono comunque valide indicazioni.

Ebbene, per nessuno degli utenti dei CUAV il percorso è dannoso e se ciò può apparire banale, tale considerazione assume tutt'altra consistenza riflettendo sul fatto che l'alternativa è il carcere.

Inoltre, presentandosi agli altri partecipanti nei primi giorni, la maggior parte degli uomini dichiara esplicitamente di aver subito un'ingiustizia, architettata vuoi dalla ex moglie o compagna. Nel corso delle prime attività gli atteggiamenti assunti sono per lo più vittimistici. Ciononostante, con tempo, investimento di competenze professionali e un livello di imposizione certamente inferiore a quello di un carcere – ma non indifferente – un numero importante di uomini termina il percorso e cessa di ripetere comportamenti violenti sulle persone che ha vicino: figli, ex-partner o nuove partner che siano. Un numero importante, non tutti.

Se i percorsi non ci fossero, sappiamo che quasi tutti lo rifarebbero.

6. Un contributo di queste dimensioni, su un oggetto nuovo per la scienza penale italiana, poteva al più proporsi di portare a galla le maggiori lacune del sistema, formulare gli interrogativi più rilevanti, dando ad essi un primo ordine. Questo è ciò che tenteremo di fare in queste conclusioni.

In primo luogo, rileviamo un serissimo problema di fonti, non essendo consolatorio il fatto che tutta la materia del diritto penitenziario sia condizionata da Circolari. In particolare, stigmatizziamo il fatto che le finalità dei percorsi siano indicate in un'Intesa anziché in una fonte di rango più elevato. Al contrario, non deve essere la Legge, come avvenuto nel 2023, a porre vincoli alle strategie trattamentali dei terapeuti imponendo a tutti i partecipanti la medesima frequenza negli incontri.

In tema di violenza contro le donne, veniamo da un ventennio di produzione legislativa continua, priva di prospettiva organica¹⁷ che, oltre ad essere sbilanciata sulla repressione (di facciata), quand'anche, come in questo caso, si indirizza su percorsi diversi, determina comunque enormi difficoltà nella ricezione da parte degli operatori. Essi non hanno competenze giuridiche di base, non vengono fornite loro risorse

¹⁷ I. Boiano, *Il quadro normativo italiano in tema di violenza nei confronti delle donne e violenza domestica a seguito della legge 24 novembre 2023, n. 168*, www.questionegiustizia.it, 11.4.2024

economiche per acquisirle, non hanno tempo di mantenersi aggiornati vista la frequenza delle novità e se ciò non bastasse si assumono delle responsabilità giuridiche di cui in molti casi non sono nemmeno consapevoli.

In secondo luogo, quanto ai contenuti dello strumento-percorsi, lo spazio lasciato alle scelte di intervento dei diversi CUAV è troppo ampio. Al momento non vi sono norme a fissare un tetto massimo per i partecipanti ai gruppi e gli spazi lasciati aperti dalla disciplina sono tali per cui non solo (per esempio) non sarebbe illegale per un'associazione organizzare dei percorsi completamente on-line, con cento o più partecipanti per sessione, senza nemmeno esigere di tenere la videocamera accesa, ma proprio quell'ente otterrebbe maggiori finanziamenti in virtù del numero di iscritti.

A scongiurare queste pratiche oggi, oltre al buon senso e all'etica professionale dello psicoterapeuta, c'è solo la solerzia del giudice chiamato a verificare l'effettivo completamento di un percorso che possa veramente definirsi tale.

Ma se casi come quello esemplificato non avvengono già, presto il problema si porrà vista la domanda di iscrizioni in forte crescita.

Come reagirebbe il sistema una volta che emergesse che un nuovo delitto è stato commesso da un soggetto che aveva da poco ottenuto il beneficio della sospensione condizionale partecipando a un percorso tanto "impalpabile" e la cui anomalia non era stata rilevata?

In terzo luogo, guardando all'inquadramento sistematico da dare allo strumento-percorsi riteniamo di conformarci al titolo di questo contributo: per quanto poco conosciuti e ciononostante comunque criticati, i percorsi nei CUAV costituiscono un chiaro esempio *in fieri* di pena agita, poiché prima del 2019 il medesimo beneficio sospensivo veniva concesso in loro assenza.

È pena agita nella società, da personale per lo più afferente al privato sociale, che ri-socializza senza de-socializzare.

A mancare, a nostro avviso, non sono solo dati empirico-statistici, ma è necessario realizzare nel prossimo futuro studi che guardino alla collocazione dogmatica di questo nuovo istituto nella sistematica della pena che la riforma Cartabia ha radicalmente modificato. I percorsi sono un oggetto che possiede una propria disciplina, ma non è ancora stato ricondotto a una teoria e se oggi è in fase di assorbimento da parte del sistema giudiziario deve trovare altresì un posto nel sistema penale nel suo complesso. È urgente che i percorsi vengano analizzati nel quadro complessivo delle teorie esistenti sulla pena e presentati anche nella manualistica.

Infine, una considerazione sulla rieducazione, che ha spazi enormi, in questo nostro secolo. Forse possiamo superare definitivamente i legittimi timori che l'art. 27 co. 3 Cost. suscitò in molti, nella seconda metà del XX secolo, perché assai più che in passato conosciamo il funzionamento delle nostre interazioni sociali e diverso è ormai il ruolo che riconosciamo allo Stato.

L'art. 27 co. 3 Cost. non è il passato ma è il futuro e lo sarà tanto più quanto riusciremo a valorizzare il lavoro della parola.